

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di aprile 2023. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici – Articolo 1, commi 8 e 48, della L. n. 197/2022	3
Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 812, della L. n. 234/2021.....	4
Riscossione – Modello F24 - Crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari.....	5
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77	6
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi	10
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Articolo 1, commi da 206 a 212, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)	11
Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in	



regime “*de minimis*” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa..... 14

Rottamazione-*quater*. Domande di adesione fino al 30 giugno 2023 16

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-*bis* del D.L. n. 50/2017 16



Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici – Articolo 1, commi 8 e 48, della L. n. 197/2022

Con Provvedimento 3 aprile 2023, prot. n. 116285/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici, di cui all'articolo 1, commi 8 e 48, della L. n. 197/2022.

Il punto 1.1 del Documento in esame estende, infatti, le disposizioni del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 anche ai seguenti crediti d'imposta, di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della Legge n. 197/2022:

- a) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
- b) credito d'imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- c) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- d) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- e) credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

3

Ai sensi del successivo punto 1.2, gli anzidetti crediti di imposta, in alternativa all'utilizzo in compensazione previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, possono essere ceduti in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 8 e 48, della L. n. 197/2022, secondo le modalità e i termini definiti dal presente Provvedimento e dal citato Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il punto 2.1 del Documento di prassi in commento prevede che, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, la cessione è comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.

Ai sensi del successivo punto 2.2, per il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 7 del D.L. n. 115/2022, la cessione è comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 21 giugno 2023.

Il punto 3.1 del Provvedimento esaminato precisa che i cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite modello F24, entro il:

- a) 31 dicembre 2023, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1;
- b) 30 giugno 2023, per il credito d'imposta di cui al punto 2.2.

Ai sensi del successivo punto 4.1, in alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta di cui al punto 2 del presente Provvedimento, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all'Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui al medesimo punto 2.

Infine, con il Provvedimento esaminato sono approvate le nuove versioni del "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta", delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche (punto 5).

Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 812, della L. n. 234/2021

Con Provvedimento 5 aprile 2023, prot. n. 120748/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 6 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 812, della L. n. 234/2021.

Il punto 1.1 del Documento di prassi in esame ha disposto che la percentuale di cui al punto 3.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 382045 dell'11 ottobre 2022 è pari al 9,1514 per cento.

Pertanto, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all'unità di euro (punto 1.2).

Nel successivo punto 1.3 l'Agenzia delle Entrate precisa che il credito d'imposta in parola è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute e che l'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Riscossione – Modello F24 - Crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari

Con Risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d'imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della L. n. 197/2022, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante;
- la disciplina di riferimento dei crediti d'imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi;
- per consentire ai beneficiari originari l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d'imposta, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023 sono stati istituiti i relativi codici tributo;
- con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 116285 del 3 aprile 2023 sono state estese le disposizioni del Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.

5

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“7746”** denominato **“CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”**;
- **“7747”** denominato **“CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”**;
- **“7748”** denominato **“CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”**;
- **“7749”** denominato **“CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”**;



- “7750” denominato “**CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la *Piattaforma cessione crediti*, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato Provvedimento del 30 giugno 2022.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77

L’articolo 1, comma 1, della Legge 11 aprile 2023, n. 38, pubblicata sulla G.U. n. 85 dell’11 aprile 2023, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella tax newsletter del mese di febbraio.

L’articolo 1, comma 2, della Legge n. 38/2023 ha disposto che l’esaminata Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 12 aprile 2023.

Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (articolo 01)

La L. n. 38/2023 ha introdotto l’articolo 01 nel D.L. n. 11/2023, che ha modificato il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, stabilendo che alle persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (articolo 1)

L'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 11/2023, come modificato in sede di conversione in legge, ha apportato ulteriori modifiche all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, inserendo, dopo il comma 1-*quinquies*, il comma 1-*sexies*.

La nuova disposizione normativa consente alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del D.L. n. 34/2020, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.

In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

In sede di conversione è stato novellato il comma 6-*ter* dell'articolo 1 del D.L. n. 11/2023 che estende l'esclusione della responsabilità di cui al comma 6-*bis* ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata, facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al citato comma 6-*bis*.

Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali (articolo 2)

La L. n. 38/2023 ha inserito nell'articolo 2 del D.L. n. 11/2023, dopo il comma 1, il comma 1-*bis*.

La nuova disposizione normativa stabilisce che la previsione di cui al comma 1 (il divieto di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito a far data dal 17 febbraio 2023) non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del D.L. n. 34/2020.

La L. n. 38/2023 ha apportato modificazioni al comma 3, dell'articolo 2 del D.L. n. 11/2023 modificando la lettera b) e sostituendo completamente la lettera c) del citato comma 3.

Le nuove disposizioni normative prevedono che quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2 esaminato, ovvero il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito, non si applica alle opzioni

relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore dell'esaminato decreto):

- b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, secondo la modifica introdotta in sede referente, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-*bis*, commi 1, lettera d), e 3, del TUIR, e all'articolo 16, comma 1-*septies*, del D.L. n. 63/2013, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

La L. n. 38/2023 ha aggiunto, in sede di conversione, all'articolo 2 del D.L. n. 11/2022, dopo il comma 3, il comma 3-*bis*, che stabilisce la non applicabilità del divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020, esercitate dai soggetti di cui alla lettera c) (istituti autonomi case popolari), alla lettera d) (cooperative di abitazione a proprietà indivisa) e alla lettera d-*bis*) (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo D.L. n. 34 del 2020, i quali risultino già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023).

8

La Legge di conversione esaminata ha, altresì, inserito, nell'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 11/2023, il comma 3-*quinquies* che ha apportato modificazioni all'articolo 9, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 176/2022.

La nuova disposizione normativa ora prevede che, per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del D.L. n. 34/2020 e all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del D.L. n. 63/2013 (prima erano previsti solo gli interventi di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2023), in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto D.L. n. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 (prima il termine fissato era il 31 ottobre 2022) e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Il successivo comma 3-*sexies* dell'articolo 2 del D.L. n. 11/2023, inserito anche questo in sede di conversione, ha modificato l'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, aggiungendovi il comma 8-*quinquies*.

La nuova disposizione normativa prevede che, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al citato articolo 119, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

In sede di conversione è stato introdotto l'articolo 2-ter nel D.L. n. 11/2023, rubricato “*Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese*”.

L'articolo 2-ter, comma 1, del D.L. n. 11/2023 stabilisce che, al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020:

- a) l'articolo 121, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020 si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del D.L. n. 34/2020, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-*quater*, 1-*quinqies* e 1-*septies*, del D.L. n. 63/2013 e all'articolo 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020. In relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 16/2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, la remissione *in bonis* del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.

Con la L. n. 38/2023 esaminata è stato introdotto l'articolo 2-*quater* nel D.L. n. 11/2023, rubricato “*Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*”. La nuova disposizione normativa stabilisce che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi.

In sede di conversione è stato altresì aggiunto l'articolo 2-*quinquies* nel D.L. n. 11/2023, rubricato "Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito".

La novella legislativa prevede che la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del D.L. n. 198/2022, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi

Con Provvedimento 18 aprile 2023, prot. n. 132123/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 18 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022 che prevede la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

10

Il punto 1.1 del Provvedimento in esame stabilisce che le disposizioni ivi previste si applicano ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020, comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui:

- a) all'articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020 (c.d. Superbonus);
- b) all'articolo 119-*ter* del medesimo D.L. n. 34/2020 (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche);
- c) all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del D.L. n. 63/2013 (c.d. Sismabonus).

Il successivo punto 2.1 precisa che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1, non utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria e che tale scelta è irrevocabile.

Ai sensi del punto 2.2 la ripartizione di cui al punto 2.1 può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- a) agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettera a);
- b) agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettera a), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettere b) e c).

Il successivo punto 2.3 specifica che ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione di cui al punto 2.1 può essere utilizzata esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e che la quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Ai sensi del punto 2.4 le nuove rate dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione di cui al punto 2.1 non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

Il punto 3.1 del Provvedimento in commento prevede che, ai fini della ripartizione di cui al punto 2.1, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle Entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 2.2.

11

L’anzidetta comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”:

- direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023 (punto 3.2), ovvero
- avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, A decorrere dal 3 luglio 2023 (punto 3.3).

Il punto 3.5 del Provvedimento esaminato stabilisce che la comunicazione in parola è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Articolo 1, commi da 206 a 212, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

Con Circolare n. 9/E del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi in merito alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’articolo 1, commi da 206 a 212, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).



La Circolare si sofferma sull'ambito applicativo dell'agevolazione e sulle modalità di accesso anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato che:

- l'articolo 17, comma 2, del D.L. n. 34/2023 ha previsto che sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della L. n. 197/2022, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate;
- l'articolo 20 comma 1, lettera f), del D.L. n. 34/2023 ha prorogato al 30 settembre 2023 il termine (prima fissato al 30 giugno 2023) per la sottoscrizione dell'accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale;
- l'articolo 23 del D.L. n. 34/2023, in caso di adesione alle definizioni agevolate previste dall'articolo 1 della citata Legge di Bilancio 2023, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, ha introdotto una causa speciale di non punibilità dei reati tributari in relazione ai reati di cui agli articoli 10-*bis* (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), 10-*ter* (omesso versamento di IVA) e 10-*quater* (indebita compensazione), comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Nel paragrafo 1 della Circolare in esame viene illustrato il contenuto dell'articolo 1, comma 206, della L. n. 197/2022, che prevede la possibilità di definire la controversia sottoscrivendo un accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992.

In particolare, l'articolo 48 citato disciplina la conciliazione fuori udienza disponendo che:

- se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia;
- se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l'accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione;
- la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

Nel successivo paragrafo 2 del Documento di prassi in commento viene precisato che:

- con riferimento alla pendenza della lite si ritiene sufficiente che, alla data del 15 febbraio 2023, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte;
- per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l'ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge;
- con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi 90 giorni, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite;

- ai fini della pendenza della lite innanzi alle corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l'appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado;
- con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023), sempreché l'accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023.

Con riguardo all'ambito di applicazione della misura agevolativa in parola, la Circolare ha chiarito che, a differenza della definizione agevolata delle liti di cui ai commi da 186 a 205 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, l'istituto interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, intendendo come tali gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d'imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.

Con particolare riferimento ai giudizi aventi ad oggetto la cartella con cui viene comunicato al contribuente l'esito del controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, l'Agenzia delle Entrate ha recepito il principio di diritto affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 25 giugno 2021, n. 18298 secondo cui l'impugnazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 dà origine a controversia definibile in forma agevolata quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

Il paragrafo 3 della Circolare in commento indica l'oggetto e le modalità di perfezionamento della conciliazione agevolata, precisando che ciascuna delle parti può depositare innanzi alle corti di giustizia tributaria, non oltre l'ultima udienza di trattazione, una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio, totale o parziale, per cessazione della materia del contendere.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 2/E del 2023, conferma, inoltre, la possibilità della conciliazione parziale della controversia allorché l'accordo interessi una parte dell'atto impositivo impugnato.

In tal caso, chiarisce ancora l'Amministrazione finanziaria, in ragione della formulazione testuale del comma 206, è preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione.

La conciliazione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, momento in cui si formalizza l'incontro di volontà tra Amministrazione e contribuente, e comporta uno speciale abbattimento delle sanzioni.

In particolare, ricorda l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 207 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.



Il Documento di prassi esaminato chiarisce, inoltre, che la conciliazione agevolata non è applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 207, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla *ratio legis*.

Infine, nel paragrafo 4 della Circolare in commento vengono illustrate le modalità di pagamento delle somme dovute per la conciliazione agevolata stabilite dal comma 208 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023.

In particolare, sussiste:

- l'obbligo di versare le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- la possibilità di rateizzare in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.

Al riguardo, la Circolare esaminata precisa che, qualora le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, può essere riconosciuto il rimborso della differenza.

Infine, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, poiché l'intervenuto accordo conciliativo ha efficacia novativa del precedente rapporto, il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce all'iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso e all'applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l'omesso versamento.

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “*de minimis*” per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d'imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

Con Provvedimento 19 aprile 2023, prot. n. 133949/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014, stabilendo il contenuto della comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “*de minimis*” per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d'imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Il punto 1.2 del Provvedimento esaminato indica il contenuto della comunicazione in parola (data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d'imposta 2019; dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2019 per cui non è stato possibile procedere all'iscrizione in RNA, SIAN e SIPA).

Ai sensi del punto 2.1 l'Agenzia delle Entrate trasmette l'anzidetta comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'invio è effettuato per posta ordinaria. La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall'interessato all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate, denominata "Cassetto fiscale" nella sezione "L'Agenzia scrive" – "Comunicazioni relative all'invito alla compliance" (punto 2.2).

Il punto 3.1 del Provvedimento in commento dispone che il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

Il successivo punto 5 definisce le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

In particolare, ai sensi del punto 5.1, qualora la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell'avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime *de minimis* sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Nel caso in cui, invece, la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto "Aiuti di Stato", il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi (punto 5.2).

Il punto 5.3 del Provvedimento esaminato dispone che con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente potrà beneficiare:

- della riduzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti e
- delle riduzioni sanzionatorie previste dall'articolo 1, commi da 174 a 178 della L. n. 197/2022, nel caso di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023.

Rottamazione-*quater*. Domande di adesione fino al 30 giugno 2023

Con Comunicato stampa n. 68 del 21 aprile 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha anticipato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 il nuovo termine per la presentazione delle domande di rottamazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.

Infine, viene annunciato che una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-*bis* del D.L. n. 50/2017

Con Provvedimento del 27 aprile 2022, n. prot. 140005/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-*bis* del D.L. n. 50/2017.

Il punto 2.1 del Provvedimento esaminato riconosce l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2023;
- 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2022.

Ai sensi del successivo punto 2.2, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.

I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022 (punto 2.3).

Il punto 3.1 del Documento di prassi in commento riconosce l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA

maturato per l'anno di imposta 2023 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.

Ai sensi del successivo punto 3.2 l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.

I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022 (punto 3.3).

Il punto 4.1 del Provvedimento esaminato prevede che l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della L. n. 724/1994 è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022:

- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2022;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

Ai sensi del successivo punto 4.2, l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022:

- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2022;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

Il punto 4.3 del Provvedimento in commento prevede che i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2022, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Il successivo punto 4.4 riconosce l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al periodo d'imposta 2022, ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

Infine, il punto 5 del Provvedimento esaminato prevede che i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

